



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NORME TECNICHE

Progettista
Sergio Dinale

d:rharchitetti
associati

con
Monica Bianchi
Kristiana D'Agnolo



indice

CAPO I Disposizioni e norme generali	3
Articolo 1 Finalità e obiettivi del piano	3
Articolo 2 Ambito di applicazione del piano	3
Articolo 3 Struttura del piano ed elaborati	3
Articolo 4 Classificazione del centro abitato in zone ai fini dell'attuazione del Piano	4
Articolo 5 Classificazione degli impianti pubblicitari. Definizione e criteri di disciplina	4
Articolo 6 Caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti pubblicitari	5
Articolo 7 Collocazioni di impianti pubblicitari in prossimità di aree e manufatti di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico	6
Articolo 8 Collocazioni vietate degli impianti pubblicitari	7
Articolo 9 Modalità di collocazione degli impianti e deroghe generali	7
CAPO II Impianti per pubbliche affissioni e affissioni dirette	10
Articolo 10 Definizioni	10
Articolo 11 Caratteristiche degli impianti di pubbliche affissioni e per affissioni dirette	10
Articolo 12 Norme per l'inserimento di impianti di pubblica affissione e per affissioni dirette	12
Articolo 13 Norme per l'inserimento degli impianti di pubbliche affissioni di affissione dirette in relazione alle zone	14
CAPO III Impianti pubblicitari privati	17
Articolo 14 Definizione, classificazione e disposizioni generali	17
Articolo 15 Norme per l'inserimento di impianti degli impianti pubblicitari privati	22
Articolo 16 Norme per l'inserimento degli impianti pubblicitari in relazione alle zone	26
Articolo 17 Cartelli "vendesì e/o affittasi posto sugli immobili"	35
CAPO IV Disposizioni procedurali	36
Articolo 18 Autorizzazione	36
Articolo 19 Istruttoria	37
Articolo 20 Sostituzione e modifica	37
Articolo 21 Termini di validità dell'autorizzazione	37
Articolo 22 Rinnovo dell'autorizzazione	37
Articolo 23 Obblighi del titolare dell'autorizzazione	38
Articolo 24 Targhette di identificazione	38
Articolo 25 Assegnazione degli spazi per affissione	38
CAPO V Vigilanza e sanzioni	40
Articolo 26 Vigilanza	40
Articolo 27 Sanzioni	40
CAPO VI Disposizioni finali	41
Articolo 28 Prescrizioni relative agli impianti esistenti	41
Articolo 29 Pubblicità abusiva e/o difforme	41
Articolo 30 Norme transitorie finali	42
Articolo 31 Entrata in vigore e abrogazioni	42



CAPO I Disposizioni e norme generali

Articolo 1 Finalità e obiettivi del piano

1. Obiettivi del Piano generale degli impianti pubblicitari sono:

- regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie;
- disciplinare la localizzazione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità dell'ambiente e dell'immagine della città.

2. Le norme del Piano generale degli impianti pubblicitari riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche, di uso pubblico o su aree private, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e loro successive modifiche ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge vigente.

Articolo 2 Ambito di applicazione del piano

1. Le norme Piano generale degli impianti pubblicitari trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale e commerciale, così come classificata secondo il Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e/o comunque in forma ambulante. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici.

2. La segnaletica direzionale installata ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., relativa ai segnali turistici e di territorio, non è considerata mezzo pubblicitario per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del Regolamento del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada.

3. Relativamente ad altri impianti di pubblicità o propaganda quali:

- targhe,
- vetrine, vetrinette e bacheche,
- tende,

si rinvia al Regolamento Edilizio.

4. Il Piano, all'interno dei centri abitati, definisce i parametri di deroga previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.

5. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli articoli da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

Articolo 3 Struttura del piano ed elaborati



1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è costituito dalle presenti norme tecniche e dagli elaborati cartografici annessi al testo.
2. Al Piano generale degli impianti pubblicitari sono inoltre allegati i seguenti elaborati:
 - rilievo degli impianti pubblicitari (tavola e repertorio),
 - rilievo delle pubbliche affissioni (tavola e repertorio).
3. Gli elaborati relativi al rilievo degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni sono aggiornati annualmente.

Articolo 4 Classificazione del centro abitato in zone ai fini dell'attuazione del Piano

Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- *Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Si tratta dell'ambito del territorio comunale per il quale il Piano adotta criteri di tutela e salvaguardia.

- *Centro abitato (escluso il centro storico - tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Si tratta dell'ambito del territorio comunale per il quale il Piano definisce le tipologie pubblicitarie ammesse e le specifiche caratteristiche.

- *Aree esterne al centro abitato*

Si tratta dell'ambito non urbanizzato del territorio comunale e per il quale il Piano definisce le tipologie pubblicitarie ammesse e le specifiche caratteristiche. In tale area la collocazione di mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e loro modifiche e/o integrazioni.

- *Aree tutelate*

Si tratta degli ambiti interni al Parco Adda Nord. In tale area

- è vietato apporre mezzi pubblicitari, anche temporaneamente;

- è vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al parco, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima, deve essere rimossa a cura degli organizzatori.

L'apposizione di insegne d'esercizio è ammessa, ma vincolata ad ottenimento del nullaosta da parte dell'ente gestore del parco.

La suddivisione del territorio in zone, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, è individuata nello schema riportato in calce al presente Capo.

Articolo 5 Classificazione degli impianti pubblicitari. Definizione e criteri di disciplina

1. Ai fini del Piano per "impianto pubblicitario" si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada così come riportato all'interno delle presenti norme.



4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:

- permanenti: costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale (muro) la cui installazione deve essere a tempo determinato superiore a 90 gg e comunque subordinata ad autorizzazione da parte del comune di Trezzo sull'Adda;
- temporanei: manufatti mono o bifacciali la cui esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali di durata non superiore a 15 giorni consecutivi.

5. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o di natura commerciale secondo la seguente articolazione delle tipologie d'uso:

- *affissione istituzionale*: su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione. Il comune potrà disciplinare le quantità e le modalità per l'affissione istituzionale;
- *affissione commerciale*: su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune o di suo concessionario;
- *affissione diretta*, su tali impianti appositamente autorizzati, sono affissi direttamente dal proprietario dell'impianto sia manifesti di natura commerciale che di natura sociale;
- *affissione necrologica*: su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita su impianti di proprietà comunale;
- *pubblicità esterna*: su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie;
- *insegna d'esercizio*: è un impianto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività.

Articolo 6 Caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti pubblicitari

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare ed essenziale.

2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.

3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture idonee appositamente autorizzate e collaudate. E' vietato l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili per l'esposizione di impianti temporanei.

4. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

5. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.



7. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

8. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

9. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

10. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

11. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

12. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.

13. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente di luce di colore rosso, di luce di intensità luminosa che provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

14. Il sistema di illuminazione può essere realizzato in conformità a quanto previsto dagli artt.4, 6 e 9 della L.R. n. 17/2000 per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla L.46/90.

15. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

16. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 7 Collocazioni di impianti pubblicitari in prossimità di aree e manufatti di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico

1. L'autorizzazione per la collocazione di impianti pubblicitari qualora siano interessate aree o edifici di riconosciuto interesse storico, artistico o ambientale, è sottoposta al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio la quale potrà imporre particolari indicazioni di carattere estetico.

2. Nel rispetto del D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 l'autorizzazione all'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, in aree e/o edifici, è soggetta a nulladista da parte del soprintendente il quale può rilasciare, autorizzare al collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni.



Articolo 8 Collocazioni vietate degli impianti pubblicitari

1. Il posizionamento di impianti pubblicitari, fatta eccezione per targhe, pubbliche affissioni o di insegne di pubblico interesse (polizia, vigili urbani, carabinieri, poste, ecc.) è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico;
- a ridosso di chiese, cimiteri, scuole, nonché sulle loro recinzioni o mura di cinta;
- in tutti gli altri casi previsti dal C.d.S.

2. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica viabilità.

3. E' vietato utilizzare alberi per l'apposizione di supporti pubblicitari.

4. Fuori e dentro il centro abitato la collocazione dei mezzi pubblicitari, in genere, deve avvenire in modo da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione nonché degli attraversamenti pedonali.

5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.

6. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.

Articolo 9 Modalità di collocazione degli impianti e deroghe generali

1. Fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, la collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.L.gs. n.285/92 e dell'art. 51 del DPR n. 495/92.

2. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art. 51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n. 495, sono ridotte nei termini di seguito indicati:

<i>distanza</i>	<i>impianto parallelo a senso di marcia</i>	<i>impianto ortogonale a senso di marcia</i>
- prima di impianti semaforici	12,5 ml	30 ml
- dopo impianti semaforici	10 ml*	25 ml*



- prima di intersezioni	20 ml	30 ml
- dopo intersezioni	10 ml*	25 ml*
- prima di segnaletica stradale di pericolo e prescrizione	15 ml*	30 ml*
- prima di segnaletica stradale di indicazione	12,5 ml*	25 ml*
- dopo segnaletica stradale	10 ml*	10 ml*
- altri impianti pubblicitari	20 ml*	50 ml*
- ponti e sottoponti	12,5 ml*	50 ml*


** Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati e posti ad una distanza non inferiore ad 1 metro dal limite della carreggiata.*

3. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata e da altri impianti pubblicitari si rimanda alle schede specifiche relative a ciascuna tipologia di impianto.

4. Nelle schede relative a ciascuna tipologia di impianto sono definite ulteriori deroghe fermo restando che l'impianto non dovrà in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.



Planimetria 1. Classificazione del territorio comunale in aree ai fini della disciplina del Piano Generale degli impianti pubblicitari



CAPO II Impianti per pubbliche affissioni e affissioni dirette

Articolo 10 Definizioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni s'intendono tutti gli impianti di proprietà del comune, collocati su aree pubbliche o immobili privati sui quali il comune esercita il diritto di affissione.

Sono previste le seguenti tipologie di impianti:

- bacheca,
- impianto a stelo,
- impianto a parete,
- impianto a messaggio variabile.

2. Per affissioni dirette s'intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate per conto altrui direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari. Gli impianti per affissione diretta possono essere realizzati sulle sole aree e immobili di proprietà pubblica.

Sono previste le seguenti tipologie di impianti:

- poster

3. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni e alle affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente.

4. Ciascun impianto di pubblica affissioni deve avere una targhetta con l'indicazione " Comune di Trezzo sull'Adda - Servizio Pubbliche Affissioni " e il numero di individuazione dell'impianto.

5. Ciascun impianto destinato alle affissioni dirette deve avere una targhetta con l'indicazione " Comune di Trezzo sull'Adda -Affissioni dirette " e il numero di individuazione dell'impianto.


6. Il collocamento degli impianti per pubbliche affissioni e degli impianti per affissioni dirette deve rispettare i parametri e le prescrizioni di seguito riportati.

Articolo 11 Caratteristiche degli impianti di pubbliche affissioni e per affissioni dirette

1. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.


2. Gli impianti delle pubbliche affissioni e per le affissioni dirette sono analoghi. Essi devono rientrare nelle seguenti tipologie e la loro installazione è soggetta alle prescrizioni di seguito riportate.

2.1 Bacheca


	<p>Descrizione Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti a carattere istituzionale o apposti direttamente da enti quali associazioni, quartieri, ecc.</p>	<p>Categoria Impianto di pubblica affissione</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Affissione istituzionale e affissione necrologica</p>	<p>Prescrizioni Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale e o in esenzione. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione</p>
---	---	--	---



2.2 Impianto a stelo

	<p>Descrizione Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.</p>	<p>Categoria Impianto di pubblica affissione</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Affissione istituzionale, affissione necrologica, affissione commerciale</p>	<p>Prescrizioni Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.</p>
---	---	---	---

2.3 Impianto a parete


	<p>Descrizione Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.</p>	<p>Categoria Impianto di pubblica affissione</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Affissione istituzionale, affissione necrologica, affissione commerciale</p>	<p>Prescrizioni Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione</p>
--	---	---	--

2.4 Poster

	<p>Descrizione Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.</p>	<p>Categoria Impianto di affissione diretta</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Affissione commerciale</p>	<p>Prescrizioni</p>
---	--	--	----------------------------



2.5 Impianto a messaggio variabile

	<p>Descrizione assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi istituzionali variabili, mediante l'utilizzo di prismi rotanti o altro meccanismo meccanico od elettronico o a led luminosi</p>	<p>Categoria Impianto pubblica affissione</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Messaggi istituzionali</p>	<p>Prescrizioni</p>
---	---	--	----------------------------

Articolo 12 Norme per l'inserimento di impianti di pubblica affissione e per affissioni dirette

1. Per l'inserimento degli impianti di pubbliche affissioni e di affissione dirette valgono le ulteriori prescrizioni e deroghe di seguito riportate.

1.1 Bacheca

formati ammessi

fino a 140x200cm o 200x140cm

altezza margine inferiore impianto:

70 cm

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede

50 cm

distanza dal margine esterno del marciapiede

20 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Tali impianti non sono soggetti al rispetto delle distanze di cui al comma 2 dell'Articolo 9. Dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503. Inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

1.2 Impianto a stelo

formati ammessi

fino a 140x200cm o 200x140cm

altezza margine inferiore impianto:

70 cm

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede

50 cm

distanza dal margine esterno del marciapiede



20 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Tali impianti non sono soggetti al rispetto delle distanze di cui al comma 2 dell'Articolo 9. Dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503. Inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

1.3 Impianto a parete

formati ammessi

fino a 140x200cm o 200x140cm

altezza margine inferiore impianto:

70 cm

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede

150 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Tali impianti non sono soggetti al rispetto delle distanze di cui al comma 2 dell'Articolo 9.

1.4 Poster

formati ammessi

fino a 400cmx300

altezza margine inferiore impianto

70 cm per impianti fino a 140cmx200cm o 200cmx140cm e per gli impianti di dimensione superiore se posti parallelamente all'asse della strada; 2,70 cm negli altri casi

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede

300 cm riducibile a 150 cm se l'impianto è parallelo all'asse della strada

distanza dal margine esterno del marciapiede

150 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Nessuna

1.5 Impianto a messaggio variabile

altezza margine inferiore impianto

70 cm per impianti

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede

50 cm

distanza dal margine esterno del marciapiede

20 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Tali impianti non sono soggetti al rispetto delle distanze di cui al comma 2 dell'Articolo 9. Dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503. Inoltre, la collocazione degli impianti



pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Articolo 13 Norme per l'inserimento degli impianti di pubbliche affissioni di affissione dirette in relazione alle zone

1. Le zone destinate all'inserimento degli impianti di pubbliche affissioni e di affissioni dirette sono individuate nella seguente planimetria secondo le seguenti prescrizioni:

- *Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Impianti di pubbliche affissioni: è ammessa l'affissione effettuata negli impianti da realizzarsi esclusivamente nelle seguenti tipologie:

- tipo "impianto a stelo": quadro monofacciale, sviluppato su di un numero massimo di n° 4 multipli di cm. 70x100

- impianto a messaggio variabile

Impianti per affissioni dirette: non ammessi

- *Centro abitato (escluso il centro storico - tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Impianti di pubbliche affissioni: sempre ammessi fino alla dimensione massima di 200x140cm o 140x200cm

Impianti per affissioni dirette: sempre ammessi fino alla dimensione massima di 200x140cm o 140x200cm
Limitatamente a via Lombardia sono ammessi fino alla dimensione massima di 600x300cm

- *Aree esterne al centro abitato*

Impianti di pubbliche affissioni: ammessi

Impianti per affissioni dirette: ammessi


- *Aree tutelate*

Impianti di pubbliche affissioni: ammessi con limitazioni

Impianti per affissioni dirette: non ammessi




Planimetria 2. Ambiti di collocazione degli impianti di pubbliche affissioni in relazione alla suddivisione in zone del territorio comunale





Planimetria 3. Ambiti di collocazione degli impianti per affissioni dirette in relazione alla suddivisione in zone del territorio comunale





CAPO III Impianti pubblicitari privati


Articolo 14 Definizione, classificazione e disposizioni generali

1. Con la definizione di mezzo pubblicitario si intende ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata per mezzo di strutture o manufatti collocati lungo o in vista delle strade. I mezzi sono classificati in funzione della loro tipologia in recepimento delle indicazioni come da art. 47 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. La citata classificazione individua le categorie di mezzi pubblicitari di seguito riportate.

1. Insegna di esercizio

	<p>Descrizione Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (DPR 495/92 art. 47, comma 1)</p>	<p>Categoria Insegna di esercizio</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Luminoso</p>	<p>Ulteriori indicazioni Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in : a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione); b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione); c) frontali; d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali; e) su palina (insegna collocata su supporto proprio). Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro</p>
--	---	---	--


2. Preinsegna

	<p>Descrizione Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su entrambe le facce supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed</p>	<p>Categoria Preinsegna</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Ulteriori indicazioni Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne che abbiano le stesse dimensioni.</p>
---	---	--	---



	installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. (DPR 495/92 art. 47, comma 2)		
--	--	--	--

3. Cartello


	Descrizione Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.	Categoria Cartello Durata Permanente Illuminazione Luminoso Tipologia d'uso Pubblicità esterna	Ulteriori indicazioni La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato) o sull'esistente (cartello a parete).
---	--	---	--

4. Striscione, stendardo, locandina

Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. (DPR 495/92 art. 47, comma 5)

All'interno del presente regolamento tali impianti si specificano ulteriormente come segue:

4.1. Striscione

	Descrizione Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.	Categoria Striscione, standardo, locandina Durata Temporanea Illuminazione Non luminoso Tipologia d'uso Pubblicità esterna	Prescrizioni L'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo. L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni o spettacoli e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo
---	---	---	--



4.2. Stendardo

	<p>Descrizione Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.</p>	<p>Categoria Striscione, standardo, locandina</p> <p>Durata Temporanea</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. Formato consigliato: 0,70x1,00 - 1,00x1,40 Vietato l'ancoraggio a pali dell'illuminazione pubblica o alberi.</p>
--	---	--	---

4.3. Locandina

	<p>Descrizione Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello. Caratterizzato dalla serialità del messaggio promozionale.</p>	<p>Categoria Striscione, standardo, locandina</p> <p>Durata Temporanea</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. Sono ammesse installazioni di gruppi omogenei di manufatti entro un numero massimo di 5 oggetti in serie.</p>
--	---	--	---

5. Impianto pubblicitario di servizio


Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. (DPR 495/92 art. 47, comma 7)
All'interno del presente regolamento l'impianto pubblicitario di servizio si specifica ulteriormente in:

5.1 Pensilina attesa autobus


	<p>Descrizione Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario potrà essere luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale ed interessare le pareti laterali della pensilina</p>	<p>Categoria Impianto pubblicitario di servizio</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'installazione è subordinata alla stipula di convenzione</p>
--	--	--	--




5.2 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

	<p>Descrizione Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee</p>	<p>Categoria Impianto pubblicitario di servizio</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'installazione è subordinata alla stipula di convenzione</p>
---	--	--	--


5.3 Orologio

	<p>Descrizione Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce.</p>	<p>Categoria Impianto pubblicitario di servizio</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'installazione è subordinata alla stipula di convenzione</p>
--	--	--	--

5.4 Cestino portarifiuti

	<p>Descrizione Struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.</p>	<p>Categoria Impianto pubblicitario di servizio</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'installazione è subordinata alla stipula di convenzione</p>
---	---	--	--

5.5 Transenna parapetonale

	<p>Descrizione Struttura pubblicitaria mono o bifacciale, solidamente vincolata a barriere parapetonali, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.</p>	<p>Categoria Impianto pubblicitario di servizio</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Non luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'installazione è subordinata alla stipula di convenzione</p>
---	--	--	--



6. Impianto di pubblicità e propaganda

Si definisce impianto di pubblicità e propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. (DPR 495/92 art. 47, comma 8)

All'interno del presente regolamento l'impianto di pubblicità o propaganda si specifica ulteriormente in:

6.1 Palina

	<p>Descrizione Messaggio pubblicitario montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce.</p>	<p>Categoria Impianto di pubblicità e propaganda</p> <p>Durata Temporanea</p> <p>Illuminazione Luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'installazione è subordinata alla stipula di convenzione</p>
--	---	---	--

6.2 Totem


	<p>Descrizione Elemento vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari</p>	<p>Categoria Impianto di pubblicità e propaganda</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni L'installazione è subordinata alla stipula di convenzione</p>
--	---	---	--

6.3 Impianto a messaggio variabile o led luminosi

	<p>Descrizione Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di prismi rotanti o altro meccanismo meccanico od elettronico o a led luminosi</p>	<p>Categoria Impianto di pubblicità e propaganda</p> <p>Durata Permanente</p> <p>Illuminazione Luminoso</p> <p>Tipologia d'uso Pubblicità esterna</p>	<p>Prescrizioni Il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 10 min. L'installazione è subordinata alla stipula di convenzione</p>
--	---	---	---



6.4 Teli su ponteggi

	Descrizione pubblicità effettuata su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti, su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio e di pertinenza	Categoria Impianto di pubblicità e propaganda Durata Temporanea Illuminazione Non luminoso Tipologia d'uso Pubblicità esterna	Prescrizioni
---	--	--	---------------------

Articolo 15 Norme per l'inserimento di impianti degli impianti pubblicitari privati

1. Per l'inserimento degli impianti di pubbliche affissioni e di affissione dirette valgono le seguenti ulteriori prescrizioni e deroghe:

Insegna di esercizio

Caratteristiche formali e costruttive

Le insegne devono presentare conveniente aspetto grafico e devono essere inserite armonicamente nell'aspetto architettonico dell'edificio. Può essere richiesto in merito il parere della Commissione Comunale per il paesaggio.

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.

Relativamente alle opere da realizzarsi su edifici o in aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere da parte della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Relativamente alle opere da realizzarsi nei Tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio, valgono le ulteriori disposizioni di cui all'Articolo 16 delle presenti norme.

I materiali degli elementi che compongono l'insegna, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

L'esposizione di insegne d'esercizio nelle zone classificate come Aree tutelate è soggetta alle indicazioni dell'ente gestore del Parco Adda Nord.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 6 e 9 della L.R. n° 17/2000. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla L.46/90.

Nessun impianto potrà avere luce intermittente o a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento.

Caratteristiche dimensionali

Le caratteristiche, dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono normati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e loro successive modificazioni.



Le dimensioni massime, in base alla classificazione del territorio comunale, sono le seguenti:

- Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)

insegna frontale: massimo 5 mq

insegna su palo o a bandiera: massimo 1 mq

insegna su tetto: non ammessa

- centro urbano

insegna frontale: massimo 10 mq

insegna su palo o a bandiera: massimo 1 mq

insegna su tetto (ad esclusione degli edifici residenziali): massimo 20 mq

Divieti

Non è consentita l'installazione di insegne di esercizio che pubblicizzino attività diverse da quella propria in loco espletata.

Nei tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio, è vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette e sulle saracinesche.

E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.

L'insegna non può in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; così pure nelle lunette sopraporta, dotate di griglie di ferro battuto, non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e sopraporta.

Prescrizioni

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Nei tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio, le insegne a bandiera sono ammesse limitatamente per le farmacie, le tabaccherie, le forze dell'ordine ed eventuali altri servizi di interesse pubblico.

L'insegna a bandiera dovrà essere collocata ad un'altezza dal marciapiede non inferiore a mt. 4 e, per quanto riguarda le farmacie e le tabaccherie, dovrà riportare le caratteristiche previste dalla normativa specifica.

La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse di cui all'art. 30 ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici o posti di pronto soccorso, mentre la croce verde per segnalare la presenza di farmacie.

Per l'insegna su palo, ove ammessa, il montante deve garantire sempre un passaggio libero maggiore o uguale a 120 centimetri e distare dal filo esterno del marciapiede o della linea di demarcazione della carreggiata almeno 50 cm.

Le insegne a bandiera o su palo, ove ammesse, devono rispettare i parametri di collocamento indicati al precedente Articolo 9, comune con gli impianti pubblicitari, la distanza tra insegne a palo e dagli altri impianti pubblicitari dovrà essere $\geq 25,00$ metri.

Le insegne luminose o illuminate ortogonali, quando ammesse, devono essere posizionate:

a) dentro il centro abitato:

- a 1,50 metri dal margine della carreggiata;

- a 50,00 metri da impianti semaforici e da intersezioni;

In presenza di aree pedonali tali distanze possono essere abbassate ulteriormente dietro valutazione puntuale ed approvazione da parte della Polizia Municipale.



b) fuori centro abitato, vige quanto indicato dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada DPR n° 495/92.

L'installazione di insegne a lettere singole, sono ammesse solo se retroilluminate, dovranno essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio; potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.

Le insegne a cassonetto, sono ammesse esclusivamente all'interno del vano porta insegna ed a condizione che la sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti sia ≤ 10 cm. quando non esiste l'apposito vano, l'installazione del cassonetto potrà avvenire sul muro al di sopra dello sporto, a condizione che la realizzazione del manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e che sia effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici.

Deroghe

Qualora non fosse possibile l'inserimento della tipologia o della collocazione prevista dal Piano, da documentare e in presenza di parere favorevole della Commissione comunale per il Paesaggio nelle aree tutelate, potranno essere esaminate eventuali deroghe od eventuali forme alternative dall'unità organizzativa competente. Tali deroghe potranno essere concesse a condizione che gli impianti o le posizioni proposte non nuocciano alla pubblica incolumità ed al decoro ambientale e che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e o veicolare.

Preinsegna

altezza margine inferiore impianto
220 cm

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede
50 cm per impianti paralleli al senso di marcia; 200 cm per impianti ortogonali al senso di marcia

distanza dal margine esterno del marciapiede:
30 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Fermo restando la necessità di non ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, sono ammesse distanze inferiori nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale.

Cartello

formati ammessi

Di norma possono essere autorizzate esclusivamente le seguenti tipologie:

- 140x200 cm
- 200x140 cm
- 300x200 cm
- 600x300 cm.

Possono essere installati impianti di diversa tipologia e dimensioni sulla base di specifici progetti particolareggiati approvati dalla Giunta Comunale. In ogni caso la forma non può essere quella di disco o di triangolo.

I cartelli 600x300 monofacciale o bifacciale sono localizzabili esclusivamente lungo viale Lombardia.

altezza margine inferiore impianto

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede
300 cm

distanza dal margine esterno del marciapiede
150 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme



Nessuna

Striscione, standardo, locandina

formati ammessi

L'altezza massima dello striscione è pari a 1,5 ml.

Lo standardo deve avere dimensione massima pari a 3,0 mq.

La locandina deve avere dimensiona massima pari a 1,0 mq.

altezza margine inferiore impianto

Lo striscione deve essere collocato ad una altezza minima da terra di ml 5,10 e massima di 9,0 ml.

Lo standardo deve essere collocato ad una altezza minima da terra di ml 2,80 su aree pedonali e di 5,1 ml sulle sedi viarie.

La locandina deve essere collocata ad una altezza minima da terra di 1,0 ml.

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede

Striscione: nessuna

Standardo: 150 cm

Locandina: 150 cm

distanza dal margine esterno del marciapiede

Striscione: nessuna

Standardo: 50 cm

Locandina: 150 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Non ammesse

Impianto pubblicitario di servizio

formati ammessi

Definiti sulla base di specifico progetto che dovrà essere valutato dall'amministrazione comunale.

altezza margine inferiore impianto

Pensilina attesa autobus: 20 cm

Palina di fermata dei mezzi di trasporto, Orologio: 260 cm

Cestino portarifiuti: nessuno

Transenna parapiedonale: 20 cm

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede

60 cm

distanza dal margine esterno del marciapiede

30 cm

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Esclusivamente a seguito di specifici progetti di "arredo urbano", approvati dal Comune, gli impianti pubblicitari di servizio, non sono soggette al rispetto delle distanze di cui al comma 2 dell'Articolo 9. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503. Inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Impianto di pubblicità e propaganda

formati ammessi

Palina: definiti sulla base di specifico progetto che dovrà essere valutato dall'amministrazione comunale

Totem: 3 mq

Impianto a messaggio variabile o led luminosi: 300cmx200, 400cmx300cm

Teli su ponteggi: definiti sulla base di specifico progetto che dovrà essere valutato dall'amministrazione comunale

altezza margine inferiore impianto

Palina: 260 cm

Totem: 30 cm

Impianto a messaggio variabile o led luminosi: 70 cm per impianti posti parallelamente all'asse della strada; 2,70 cm negli altri casi

Teli su ponteggi: definiti sulla base di specifico progetto che dovrà essere valutato dall'amministrazione comunale

distanza dal limite di carreggiata in assenza di marciapiede

Palina: 30 cm

Totem: 150 cm

Impianto a messaggio variabile o led luminosi: 300 cm

Teli su ponteggi: non si applica

distanza dal margine esterno del marciapiede

Palina: 60 cm

Totem: 100 cm

Impianto a messaggio variabile o led luminosi: 150 cm

Teli su ponteggi: non si applica

ulteriori deroghe delle distanze di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme

Palina, totem, impianto a messaggio variabile: fermo restando la necessità di non ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, sono ammesse distanze inferiori nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale.

Teli su ponteggi: non si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 9 comma 2 delle presenti norme.

Articolo 16 Norme per l'inserimento degli impianti pubblicitari in relazione alle zone

1. Le insegne di esercizio possono essere realizzate su aree e immobili di proprietà privata.
2. Le preinsegne possono essere realizzate su aree e immobili sia di proprietà privata che di proprietà pubblica.
3. I cartelli possono essere realizzate su aree e immobili sia di proprietà privata (ad esclusione delle pertinenze di attività) che di proprietà pubblica.
4. Gli striscioni, le locandine e gli standardi possono essere realizzate su aree e immobili di proprietà pubblica.
5. Gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda possono essere realizzati su aree e immobili di proprietà pubblica.
6. Gli impianti per affissione diretta possono essere realizzati sulle sole aree e immobili di proprietà sia pubblica.

Le zone destinate all'inserimento degli impianti pubblicitari sono individuate nella seguente planimetria secondo le seguenti prescrizioni:

6.1. Insegna di esercizio

- Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)

Ammesse con le prescrizioni di seguito riportate.



a. è vietato:

- la collocazione di insegne su palina;
- l'installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferite a uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;
- l'installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
- l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
- l'utilizzo di fonti luminose, diverse dalle insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

b. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti o a lato dell'apertura dell'esercizio. E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; sono inoltre vietate le insegne luminose con singole lettere scatolari in rilievo e quelle realizzate con filo di neon; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve avere una bassa intensità luminosa. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. E' inoltre vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.

c. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

d. Per gli alberghi si possono utilizzare insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensioni massime, compresa la struttura, di ml. 1,20x1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare. Sono altresì consentite le insegne frontali, come disciplinate dall'Articolo 15 delle presenti norme.

e. Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

f. In ogni caso, a fronte di parere favorevole della Commissione comunale per il Paesaggio, l'ufficio competente potrà valutare l'eventuale deroga alle norme sopra riportate.

- *Centro abitato (escluso il centro storico)*

Ammessa

- *Aree esterne al centro abitato*

Ammessa

- *Aree tutelate*

Ammessa con limitazioni

6.2. Preinsegna

- *Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Non ammessa

- *Centro abitato (escluso il centro storico)*

Ammessa

- *Aree esterne al centro abitato*

Ammessa

- *Aree tutelate*

Non ammessa



6.3. Cartello

- *Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Non ammesso

- *Centro abitato (escluso il centro storico)*

Ammesso limitatamente ad alcuni assi viari

- *Aree esterne al centro abitato*

Ammesso limitatamente ad alcuni assi viari

- *Aree tutelate*

Non ammesso

6.4. Striscione, locandina, standardo

- *Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Non ammessi

1.4.2. *Centro abitato (escluso il centro storico)*

Ammessi lungo gli assi individuati nella cartografia allegata.

1.4.3. *Aree esterne al centro abitato*

Non ammessi

1.4.5. *Aree tutelate*

Non ammessi

6.5. Impianto pubblicitario di servizio

- *Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Ammesso con limitazioni

- *Centro abitato (escluso il centro storico)*

Ammesso

- *Aree esterne al centro abitato*

Ammesso con limitazioni

- *Aree tutelate*

Non ammesso

6.6. Impianto di pubblicità o propaganda

- *Centro storico (tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio)*

Ammesso limitatamente ai teli sui ponteggi. Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nella gigantografia. Il messaggio pubblicitario può essere illuminato.

- *Centro abitato (escluso il centro storico)*

Ammesso

- *Aree esterne al centro abitato*


Non ammesso

- *Aree tutelate*

Non ammesso




Planimetria 4. Ambiti di collocazione delle insegne di esercizio in relazione alla suddivisione in zone del territorio comunale






Planimetria 5. Ambiti di collocazione delle preinsegne in relazione alla suddivisione in zone del territorio comunale






Planimetria 6. Ambiti di collocazione dei cartelli in relazione alla suddivisione in zone del territorio comunale






Planimetria 7. Ambiti di collocazione degli striscioni, standardi e locandine in relazione alla suddivisione in zone del territorio comunale






Planimetria 8. Ambiti di collocazione degli impianti pubblicitari di servizio in relazione alla suddivisione in zone del territorio comunale





Planimetria 9. Ambiti di collocazione degli impianti di pubblicità e propaganda in relazione alla suddivisione in zone del territorio comunale





Articolo 17 Cartelli “vendesi e/o affittasi posto sugli immobili

1. L'esposizione del cartello "Vendesi/Affittasi" posto su immobili in corrispondenza del numero civico del locale oggetto dell'avviso o nelle sue dirette pertinenze (purchè nell'ambito della medesima proprietà) e a condizione che non superi il quarto di metro quadrato (dim. A3), è soggetto a semplice comunicazione preventiva al Comune e al Concessionario dell'imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni, tenuto conto che, entro tali dimensioni, non è soggetto all'imposta sulla pubblicità. Il cartello esposto dovrà sempre essere mantenuto in perfette condizioni da parte del proprietario dell'immobile ovvero dal titolare dell'Agenzia Immobiliare a cui si è affidato con regolare contratto, dovrà recare la data di inizio affissione con timbro e firma dell'Agenzia Responsabile ovvero con firma del proprietario/possessore e non potrà restare esposto per più di 1 anno.
2. L'avviso che pone in disponibilità l'immobile, non può essere esposto sulla proprietà in più di un esemplare.
3. Ulteriori duplicati che fosse necessario affiggere dovranno essere autorizzati.
4. In caso di condominio, dove le unità poste in vendita o in locazione siano più di una, i relativi cartelli dovranno essere affissi in modo decoroso ed ordinato in un unico punto della proprietà, previa autorizzazione dell'Amministratore di Condominio.
5. Nei tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio, l'esposizione dovrà avvenire nel rispetto di quanto sopra disciplinato, avendo cura di garantire il massimo decoro.
6. E' data facoltà alle Agenzie Immobiliari di depositare mediante comunicazione preventiva al Comune il modello standard di cartello che intenderanno di volta in volta affiggere sulle proprietà senza ulteriore avviso. Salvo ricevimento di diffida con particolari prescrizioni da parte del Comune, il cartello si intende validato.
7. E' obbligatorio indicare in tutti gli annunci di vendita immobili i valori dell'IPE. (indice di prestazione energetica) che si trovano nell'ACE (Attestazione di Certificazione Energetica).

CAPO IV Disposizioni procedurali

Articolo 18 Autorizzazione

1. Chiunque intenda installare su suolo privato, visibile dalla strada, cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari, deve presentare domanda ed ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione degli impianti pubblicitari è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada (dalla quale sia visibile l'impianto), sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari al comando territoriale competente;
- per l'area demaniale l'ente preposto al controllo.

3. Le forme pubblicitarie indicate negli Artt. 13 e 15 del Decreto 507/93 sono soggette ad autorizzazione Comunale, previa presentazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda, in bollo, in triplice copia allegando:

- a) Progetto quotato in scala adeguata (1:200) del luogo ove si intende collocare l'impianto inserito in un contesto sufficientemente esaustivo ai fini della verifica di conformità alla normativa di riferimento (C.d.S. e PGI) si dovranno riportare le distanze: dalla carreggiata, dalla segnaletica esistente (segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione), distanza da semafori, intersezioni e da altri impianti pubblicitari esistenti, la dimensione del marciapiede nonché il senso di marcia dei veicoli.
- b) bozzetto in scala 1:100 colorato del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del DPR 95/92 e successive modificazioni. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) indicazione di Zona di Piano in cui è collocato l'oggetto;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dell'immobile o dei locali interessati sia legittimata.
- f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art.9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
- g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada;
- h) copia del contratto di affitto con il proprietario del suolo o dell'immobile;
- i) nullaosta proprietario del suolo o dell'immobile.

5. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari nello stesso sito deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.



6. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.

7. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed è sufficiente la presentazione della sola istanza in bollo recante gli estremi dell'atto in corso di validità, da produrre entro 60 giorni dall'acquisto del titolo. Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino alla naturale scadenza autorizzativa. Tale disposizione vale anche nei casi di subentro.

Articolo 19 Istruttoria

1. Le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni sono affidate ad un'unica unità organizzativa la quale, per l'espletamento dell'istruttoria, si avvale dei pareri di uffici tecnici e di altre unità organizzative, di norma attraverso la convocazione della conferenza dei servizi. Le istanze sono assegnate al Responsabile del procedimento al quale spetta oltre all'istruttoria della pratica anche la competenza in ordine all'applicazione delle norme.

2. Il responsabile del procedimento procede al rilascio dell'autorizzazione o al suo diniego entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. A tal fine provvede all'acquisizione, anche attraverso l'indizione della conferenza dei servizi, dei pareri tecnici degli uffici o unità organizzative interne competenti. I pareri tecnici, qualora richiesti individualmente agli uffici competenti dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta: in caso di mancato rispetto di tale termine, il Responsabile del procedimento dovrà obbligatoriamente convocare la conferenza dei servizi.

3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 15 giorni indicati. In questo caso il termine decorre nuovamente, per intero, dalla presentazione della documentazione integrativa. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende decaduta.

Articolo 20 Sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Articolo 21 Termini di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente, ha validità massima per un periodo di cinque anni.

2. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere temporaneo, ha una validità pari alla durata delle promozioni pubblicitarie di manifestazioni, spettacoli o iniziative commerciali a cui si riferiscono oltre che per la settimana precedente e le ventiquattro ore successive alla durata stessa.

Articolo 22 Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rinnovabile per eguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.



3. Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari.
4. L'amministrazione ha la facoltà di non rilasciare o rinnovare l'autorizzazione per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, o modifiche di norme e/o regolamenti.
5. Le domande di rinnovo pervenute oltre il termine di cui al comma 1 verranno acquisite come nuove istanze.

Articolo 23 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- effettuare il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta, prima di iniziare l'iniziativa pubblicitaria oggetto di provvedimento di autorizzazione;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

2. E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

3. Per quanto non riportato si fa comunque riferimento all'art. 54 del DPR 495/92.

Articolo 24 Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione (se su strade Statali o Provinciali);
- data di scadenza dell'autorizzazione.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

3. Per quanto non riportato si fa comunque riferimento all'art. 55 del DPR 495/92.

Articolo 25 Assegnazione degli spazi per affissione

1. L'assegnazione ai privati degli spazi per affissione diretta su area pubblica deve avvenire mediante lo svolgimento di apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica secondo i seguenti criteri:



- a) le localizzazioni sono determinate dall'Amministrazione Comunale in conformità al presente Piano, al Regolamento per la Disciplina degli Impianti di Pubblicità e nel rispetto dei vincoli urbanistici e del Codice della Strada;
- b) l'atto di aggiudicazione e il contratto valgono come autorizzazione all'installazione a favore delle Ditte aggiudicatrici per il periodo di durata delle concessioni.
- c) al termine della concessione gli spazi da destinare alle affissioni devono essere trasferiti in proprietà all'amministrazione comunale.



CAPO V Vigilanza e sanzioni

Articolo 26 Vigilanza

1. Il Comune, a mezzo del Settore Polizia Locale e degli altri uffici competenti in materia, di cui all'art. 53 comma 1 lettere a) b) c) del DPR n. 495/92 modificato dall'art. 43 del DPR n.610/96, è tenuto a vigilare, sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.
2. I settori di cui sopra sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei suindicati manufatti pubblicitari e sui termini di scadenza delle autorizzazioni che sono state concesse a norma del presente regolamento.
3. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e del D.Lgs. n° 42/04, se violato.

Articolo 27 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Piano, che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12, e 13 del C.d.S., secondo le modalità di cui al Titolo VI° del Codice stesso. Le sanzioni vengono irrogate dalla Polizia Locale.
2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Piano, come anche delle disposizioni legislative riguardanti le effettuazioni della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.Lgs. 507/93 le quali, vengono irrogate dall'Ufficio competente.
3. Dall'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, ne va data comunicazione al funzionario Responsabile dell'imposta sulla pubblicità per le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93.
4. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 507/93, è fissato in almeno 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione.
L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Dirigente competente per ottenere una proroga di tale termine: il Dirigente competente decide con apposita ordinanza.
5. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.



CAPO VI Disposizioni finali

Articolo 28 Prescrizioni relative agli impianti esistenti

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni imposte in caso di modifica dell'impianto o alla scadenza dell'autorizzazione.
2. Tali autorizzazioni potranno essere rinnovate qualora la richiesta venga inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza dall'intestatario dell'atto, e nel caso in cui non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario autorizzato.
3. La domanda di rinnovo dovrà essere corredata dalla autodichiarazione autentica che attesti la persistenza delle caratteristiche di cui all'art. 49 commi 1 e 2 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, e l'assenza di modifiche alla situazione regolarmente autorizzata.
4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre, comportano nuova procedura di autorizzazione con conseguente adeguamento dei mezzi pubblicitari al presente regolamento.
5. Gli impianti per pubbliche affissioni di proprietà comunale non sono soggetti alle norme tecniche del presente piano.

Articolo 29 Pubblicità abusiva e/o difforme

1. Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni/concessioni.
2. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
3. Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni Comunali.
4. Ai sensi della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, il Comune esegue la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al Prefetto che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia; assume le altre iniziative consentite dall'art. 24 del D. Lgs n. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.



Articolo 30 Norme transitorie finali

Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Piano Generale degli impianti, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Articolo 31 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Piano Generale degli impianti pubblicitari entra in vigore dal 01.01.2017, fatta salva la data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri piani e regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.
3. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni di cui al Capo II e III del Titolo I del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.